



# Città di Medicina

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 01/04/2021

### OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **uno** del mese di **Aprile** alle ore **17:00** presso la Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, in data 31/03/2021 prot. n. 0006307, si è riunita la Giunta Comunale in modalità a distanza mediante videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24/4/2020, n.27, ed in conformità alle disposizioni per il funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza, approvate con Decreto del Sindaco n.76/2020, con l'intervento dei Signori:

Nome	Qualifica	Presenza
MONTANARI MATTEO	Sindaco	Presente
FAVA DILVA	Vice Sindaco	Presente
BONETTI MASSIMO	Assessore	Presente
GHERARDI DONATELLA	Assessore	Presente
BRINI MARCO	Assessore	Presente
MONTI LORENZO	Assessore	Presente

Totale presenti: 6    Totale assenti: 0

Presiede l'adunanza il Sindaco Matteo Montanari .

Assiste alla seduta il Segretario Generale Valeria Villa .

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 155 del 28/11/2011 stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Richiamato il provvedimento n. 980 del 30.12.2020 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paporozzi;

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;

l'art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; l'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali prevedono, con riferimento alla classe demografica dell'Ente, la tariffa standard annua e giornaliera in base alla quale si applica il canone;

Considerato che il Comune di Medicina, classificato tra i Comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe: tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare € 40,00 tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare € 0,70 giornaliera, mentre per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, il canone dovuto è di € 1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti moltiplicato le utenze complessive e che, in ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800 annui;

Considerato inoltre che il Comune di Medicina, classificato tra i Comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 841 e 842, della L. 160/2019 applica il canone mercatale in base alle seguenti tariffe: tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione aree e spazi destinati a mercati e si protragga per l'intero anno solare € 40,00/mq. tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare € 0,70/mq. giornaliera e che tale tariffa sostituisce, oltre che il precedente prelievo TOSAP, altresì il prelievo sui rifiuti di cui al comma 639, 667 e 668 dell'art. 1 legge 27.12.2013, n. 147;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/2/2021;

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Preso atto che il comma 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 *stabilisce*: "*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021*";

Dato atto che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che il Canone di che trattasi sia disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che sostituisce, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione e approvazione delle tariffe del canone per l'anno 2021, come indicate nell'allegato "A" riguardante le tariffe per la diffusione dei mezzi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni e nell'allegato "B" riguardante le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree mercatali, nel rispetto del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 25/02/2021 e al fine di garantire gli equilibri del gettito di entrata;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di suolo per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate dal summenzionato Regolamento nelle seguenti categorie: - 1° categoria: Centro Storico Capoluogo; - 2° categoria: Area urbana capoluogo; - 3° categoria: Frazioni e Rimanente Territorio;

Rilevato che, ai sensi del vigente Regolamento alle strade ed aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa standard, alle strade ed aree appartenenti alla seconda categoria viene applicata la tariffa ridotta in misura del 30% rispetto alla prima e alle strade ed aree appartenenti alla terza categoria viene applicata la tariffa ridotta in misura del 50% rispetto alla prima; la valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione;

Richiamato l'art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e modificato dall'art. 30 comma 1 lett. s del Dl. 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto decreto Sostegni, che prevede ai commi:

*2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con*

*modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

*3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019;*

Considerato il perdurare del periodo di emergenza sanitaria, e nell'ottica di sostenere in particolare le attività economiche, si ritiene opportuno concedere anche per l'anno 2021, in continuità di quanto già deliberato per l'anno 2020, un'agevolazione pari al 50% sulle tariffe riguardanti le occupazioni permanenti di aree pubbliche ed il canone mercatale, ad eccezione delle occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;

Dato atto che le previsioni di bilancio 2021-2023, stimate tenendo conto delle stesse esenzioni di legge per l'anno 2020 e delle agevolazioni disposte dall'Ente, sono congrue con le nuove esenzioni di legge e agevolazioni di cui ai punti precedenti;

Preso atto che l'entrata relativa al canone unico patrimoniale relativo all'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione suolo pubblico, nonché al canone mercatale – a far data dall'istituzione del canone - sarà interamente gestita dall'attuale concessionario ICA srl, affidatario della concessione per la gestione-riscossione – accertamento della precedente imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Ufficio Tributi Associato e alla regolarità contabile espressi da Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa

1. di approvare, le tariffe del canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria e i diritti sulle pubbliche affissioni e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, come indicate negli allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, come indicate negli allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di concedere esclusivamente per le tariffe di cui al punto 2 e per il solo anno 2021, una agevolazione pari al 50% per le occupazioni permanenti di aree pubbliche e per le occupazioni in aree mercatali, ad eccezione delle occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;

4. di dare atto che le suddette tariffe entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della L. 160/2019, il gettito atteso dal Canone Unico di euro 110.000,00 è pari a quello dei tributi che sostituisce.

**DELIBERA**

altresi, con separata ed unanime votazione favorevole, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

(Matteo Montanari)

*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE

(Valeria Villa)

*(atto sottoscritto digitalmente)*